



**COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

Frazione Ghigo, 16– 10060 PRALI – TO
Tel. 0121/807513 – Fax 0121/806998
e.mail prali@ruparpiemonte.it



COMUNE DI PRALI

**BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

Art. 1 – PREMESSA

1. Con il presente bando il Comune di Prali intende sostenere le attività commerciali ed artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.
2. Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un “fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.
3. Tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19.
4. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020”.
5. Vista la nota del Dipartimento nazionale della Coesione contenente l’indicazione effettiva del contributo assegnato al Comune di Prali.
6. Viste, inoltre, le note Uncem – Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 7 dicembre 2020, contenente indicazioni operative per l’uso del contributo assegnato ai Comuni e del 14 dicembre 2020 con cui sono state formulate al Ministro del Sud e della Coesione Sociale alcune richieste di chiarimento sull’utilizzo delle somme di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”.
7. Visti i chiarimenti forniti dal Ministro del Sud e della Coesione Sociale in risposta alle richieste sopra formulate;
8. Vista la delibera della Giunta Comunale del 27.12.2021, n. 91 Mediante la quale è stato approvato il “Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali”;

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente bando per l'anno 2021 ammonta a complessivi € 10.012,00 importo derivante dalla somma assegnata al Comune sulla base dei criteri di ripartizione e assegnazione ai singoli Comuni contenuti negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 24 settembre 2020.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto e verrà assegnata a ciascuna impresa candidata e ammessa sulla base dei criteri e delle modalità indicate al successivo art. 6.
2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.
3. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale, artigianale e agricole con sede nel Comune di Prali, identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti tre requisiti:
 - a) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Prali. Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola;
 - b) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese. Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola;
 - c) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo. Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola;
2. Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all'erogazione del contributo e/o di aiuti, debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) avere sede operativa/unità locale, nel territorio comunale di Prali;
 - b) risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
 - c) alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti previdenziali;
 - d) essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Prali al 31/12/2021;
 - e) in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e ai soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
 - f) può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. relativo alla regola

cosiddetta “a titolo de minimis”;

- g) non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di € 100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi;
 - h) essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
3. Ai sensi dell’articolo 2 del DPCM, le attività economiche destinatarie dei contributi sono quelle “svolte in ambito commerciale e artigianale”. Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell’artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia “commercio”» contenuta nell’articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l’artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443. In ogni caso, entro i predetti limiti, ogni Comune potrà, in relazione alla specificità del proprio territorio, conformare il bando alla realtà economica locale. Restano fermi i requisiti specifici delle imprese, di cui allo stesso articolo 4, comma 1, del DPCM.
4. Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola.
5. Ai fini dell’individuazione dei soggetti ammessi a beneficiare del fondo si vedano anche le FAQ dell’Agenzia della Coesione territoriale e dal Ministero e il Dipartimento della Coesione;
6. Definizione di “*commercio*”, secondo la norma citata nella FAQ: “Quelle relative alla materia “commercio” ricomprendono l’attività di commercio all’ingrosso, commercio al minuto, l’attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l’attività di commercio su aree pubbliche, l’attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio”;
7. Definizione di “attività commerciali”, secondo la norma citata nella FAQ: “È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

È artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

- a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché’ ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l’impresa mantiene la qualifica di artigiana purché’ i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

8. In ogni caso i partecipanti al bando dovranno trovarsi nella situazione in cui il reddito netto d'impresa (differenza tra Ricavi Complessivi e relativi costi) per l'anno 2021 sia prevalente rispetto al totale dei redditi lordi delle altre categorie reddituali.

Art. 5 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI

1. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del precedente articolo 3 possono ricomprendere le seguenti iniziative finanziabili:
 - a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
 - b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, nella forma di contributi in conto capitale ovvero di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;
2. È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell'elenco delle voci finanziabili come previste dal Decreto firmato dal 24 settembre 2020.

ART. 6 – MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'assegnazione del contributo avverrà previa presentazione da parte del soggetto interessato di apposita domanda secondo le modalità esplicitate al seguente art. 7.
2. Della dotazione finanziaria a disposizione per l'anno 2021, come identificata al precedente art. 2, a ogni impresa candidata ammessa verrà assegnata una quota "forfettaria" di contributo pari a € 200,00. Tale somma è innalzata ad € 400,00 per le imprese di somministrazione di alimenti e bevande e ricettive.
3. La restante quota di dotazione finanziaria verrà invece ripartita tra le imprese candidate ammesse secondo i criteri di cui ai seguenti commi.
4. Oltre alla quota di contributo forfettaria come stabilita al comma precedente, a ogni impresa candidata ammessa verrà assegnata un'ulteriore quota "variabile" di contributo sulla base dell'assegnazione di un punteggio in ragione dei seguenti criteri:
 - a) **Periodo di apertura / esercizio dell'attività max. 20 punti**
(20 punti per attività operante, sull'arco dell'anno, per un periodo superiore a 6 mesi - 10 punti per attività operante, sull'arco dell'anno, per un periodo inferiore a 6 mesi)
 - b) **Nuova apertura durante il 2021 - 20 punti**
(a favore di nuove imprese che si sono insediate nel Comune di Prali e hanno avviato l'attività nel corso del 2021 – escluse attività già preesistenti per le quali si sia solo trasformata la ragione sociale)
 - c) **Riduzione fatturato/corrispettivi periodo 2021/2019 max - 60 punti**
(1 punto per ogni punto percentuale di riduzione del fatturato/corrispettivi dell'anno 2021 rispetto all'anno 2019 con un massimo di 60 punti);
5. Sulla base dei criteri e punteggi definiti al precedente comma 3 e in base alle richieste pervenute, si procederà alla definizione dei punteggi relativi (singola attività/impresa) e del punteggio totale. Ai fini della determinazione dell'importo della quota "variabile" di contributo che verrà assegnata a ogni singola impresa candidata ammessa si seguirà la seguente procedura: 1) suddivisione della quota di dotazione finanziaria rimanente al netto

dell'attribuzione delle quote "forfettarie" di cui al precedente comma 2 per il totale dei punti assegnati a tutte le imprese candidate e ammesse e individuazione del valore economico attribuito al singolo punto (€/punto); 2) moltiplicazione dei punteggi ottenuti dalle singole attività/imprese richiedenti il contributo per il valore assegnato al singolo punto. Il Contributo variabile non potrà in ogni caso superare la somma massima di € 850,00.

6. Il contributo che verrà assegnato a ogni singola impresa candidata e ammessa sarà dato dalla somma della quota "forfettaria" e della quota "variabile" che verranno attribuite sulla base delle procedure di cui ai commi che precedono.

Art. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il presente bando e l'allegato modello A per la presentazione della domanda di finanziamento è pubblicato sul sito del Comune di Prali, al link www.comune.prali.to.it.
2. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello A allegato, inderogabilmente a pena di esclusione entro le **ore 12.00 del giorno 18.03.2022** attraverso una delle seguenti modalità:
 - modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Prali, Frazione Ghigo n. 16, previo appuntamento (Tel. 0121-807513 – 333 1549311)
 - modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo prali@cert.ruparpiemonte.it;
3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento.
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
5. Non potranno essere accolte le domande:
 - a) predisposte su modello difforme dall'allegato A al presente bando;
 - b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2;
 - c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
6. Il Comune di Prali non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 – GRADUATORIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. In relazione alle richieste che saranno pervenute secondo le modalità e entro il termine di cui al precedente art. 7, il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Prali, con propria Determinazione, provvederà a redigere apposita graduatoria con attribuzione dei punteggi secondo i criteri precedentemente stabiliti e a definire l'entità del contributo assegnato a ogni singolo richiedente. Successivamente, espletate le attività di controllo rispetto alle dichiarazioni rese unitamente alla domanda di contributo, si provvederà alla corresponsione del contributo assegnato sul conto corrente che il richiedente avrà provveduto a indicare sull'istanza presentata. Ai sensi del comma 2, art. 6 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, ogni sostegno che verrà concesso ad ogni attività economica sarà identificato con l'attribuzione di un Codice Unico di Progetto (CUP). Il contributo assegnato è soggetto a ritenuta Ires del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/73.

Art. 8 – CONTROLLI

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Art. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento è Dr. Solaro Graziano, tel. 0121/807513. – mail: prali@cert.ruparpiemonte.it;
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prali, telefono: 0121/807513 - indirizzo di posta elettronica: prali@ruparpiemonte.it - PEC: prali@cert.ruparpiemonte.it;
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Prali è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Prali.
7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

Art. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Prali che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Prali, 16.02.2022

IL SINDACO
Andrea Domard
(firmato digitalmente)